

Allegato

al n.

di Repertorio

1/A<sup>11</sup>

522/257

## STATUTO

Della Società a responsabilità limitata denominata  
"MONTEFELTRO SERVIZI S.r.l." con sede in NOVAFELTRIA

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

##### ART.1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata MONTEFELTRO SERVIZI S.r.l., la cui attività, dovrà essere svolta per oltre l'80% del fatturato di competenza di ogni anno fiscale nello svolgimento di compiti affidati dagli enti soci o dai diversi enti pubblici competenti per legge (come, a titolo non esaustivo, Enti di Governo d'Ambito). L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è ammessa fino al 20%, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività della società.

Gli Enti soci esercitano un controllo analogo congiunto attraverso il Comitato per il controllo analogo (i.e. Comitato di indirizzo e controllo, che gli enti soci costituiscono con separati e contestuali Patti Parasociali.

##### ART.2 – SEDE

La sede è nel Comune di Novafeltria.

L'Organo Amministrativo potrà assumere le deliberazioni per l'apertura e la soppressione di agenzie, succursali e unità locali in genere su tutto il territorio nazionale; inoltre ha la facoltà di stabilire e trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

##### ART.3 – OGGETTO SOCIALE

1) La Società ha per oggetto:

A) la costruzione, organizzazione e gestione di discariche pubbliche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque classe, comprese stazioni ecologiche (centri ambiente) o di trasferimento temporaneo di questi; nonché il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ivi incluse le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento e/o riciclaggio dei rifiuti urbani e la commercializzazione dei derivati e delle materie prime secondarie;

B) la realizzazione, gestione parcheggi pubblici;

C) la gestione di servizi di supporto e accessori alle attività turistiche, ricreative, culturali e museali, quali:

- organizzazione dei servizi turistici di base, gestione di servizi di accoglienza e informazione turistica,

- attuazione organizzativa e di gestione delle manifestazioni culturali e ricreative di promozione turistica,

- promozione e pubblicizzazione dei beni culturali del territorio, anche attraverso la gestione dei servizi connessi alla fruizione dei musei, dei servizi di sorveglianza dei Beni Monumentali, culturali e

l'organizzazione e la gestione dell'attività congressuale,

D) il servizio di vigilanza ambientale per il controllo del corretto conferimento e smaltimento rifiuti, con attività di rilevamento e di sanzione abusi previa autorizzazione comunale;

E) l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;

F) la gestione dei servizi di pulizie dei centri abitati, aree pubbliche in genere;

G) la promozione, sviluppo e gestione di attività di ricerca, acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie nel campo dei servizi anche della cogenerazione o dell'utilizzo di fonti rinnovabili, con particolare riferimento al settore dell'eolico, a quello idrico o della raccolta differenziata, realizzazione e gestione dei relativi impianti;

H) la conduzione, gestione di strutture pubbliche per il ricovero, custodia, mantenimento temporaneo dei cani o gatti (rifugi) o canili a valenza multizonale, in base alle leggi nazionali e regionali, vigenti;

I) la realizzazione, la custodia, la gestione e la manutenzione dei cimiteri; inoltre tutte le attività di organizzazione, inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione dei feretri, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e l'applicazione di tariffe economiche; nonché la gestione e manutenzione dell'impiantistica relativa alle lampade votive;

L) l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto scolastico, anche nella modalità prevista dalla legge speciale sulle zone montane e/o dalla legge regionale di settore;

M) la gestione, manutenzione e riparazione di strade, compreso lo sgombero neve; di impianti elettrici e termici; la manutenzione e gestione di parchi e giardini pubblici;

N) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e smaltimento finale o intermedio di rifiuti di qualsiasi natura e di parti anatomiche umane e di animali;

O) l'attività di progettazione, consulenza e gestione di corsi di formazione professionale inerenti ai servizi in affidamento, previo accreditamento per lo svolgimento degli stessi;

P) la gestione del servizio di onoranze funebri;

Q) la gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità;

R) il servizio di attività di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria per la riscossione dei tributi locali, inoltre servizio di supporto alla attività accertativa dei tributi locali;

S) il servizio intermediazione, di trasporto e consulenza ambientale relativamente ai soli rifiuti speciali non pericolosi.

Gli Enti soci possono conferire in modo diretto alla Società loro servizi, compatibili con l'oggetto sociale, assicurando l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento, salvo, altrimenti, garantirne il sostegno pubblico, fermo restando l'attività di controllo del Comitato di controllo analogo, composto dai legali rappresentanti degli Enti soci o da loro delegati ex art. 3 sub b) Patti parasociali.

La Società può svolgere ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale o deliberata dall'Assemblea dei Soci o dall'Organo Amministrativo in base alla rispettiva competenza.

La Società potrà svolgere attività di ricerca, nonché acquisizione e

sperimentazione di nuove tecnologie.

La Società potrà inoltre svolgere ogni altra attività inerente, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie e ogni altra operazione utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### ART.4 – DURATA

La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2045; potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

#### ART.5 – DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal relativo libro.

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE-QUOTE

#### ART.6 – CAPITALE SOCIALE E QUOTE

"Il capitale sociale è di Euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero). Può essere aumentato nelle modalità e forme previste dalla legge.

Le partecipazioni sono tutte riservate ai soci pubblici, in misura del 100% dell'intero capitale sociale come da tabella di riparto allegata al libro dei soci."

#### ART.7 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI – DIRITTO DI PRELAZIONE

"Le partecipazioni sono trasferibili, fermo restando il principio della detenzione totalitaria del capitale da parte di soci pubblici.


La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a soggetti che non sono Enti Pubblici. Soci della società possono essere solo enti pubblici, locali o territoriali.

Ogni socio pubblico può alienare o acquisire dagli altri soci pubblici le partecipazioni sociali, previa offerta in prelazione. Ciascun socio eserciterà l'opzione in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Il socio che intende alienare le proprie partecipazioni, o diritti di opzione, deve indicarne il prezzo richiesto e offrirle in prelazione agli altri soci possessori di partecipazioni della stessa serie con lettera raccomandata A/R a loro diretta, al domicilio risultante dal Libro Soci, nonché all'Amministratore Unico o al C.d.A. in persona del Presidente.

Ciascun socio, potrà esercitare la prelazione per l'intera percentuale di partecipazioni offerte, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R all'offerente, nonché all'Amministratore Unico o al C.d.A. in persona del Presidente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'offerta.

Qualora più di un socio esercitasse la prelazione, la percentuale di partecipazioni offerte verrà ripartita fra i soci accettanti in proporzione


... delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, restando comunque vincolato all'acquisto della minore percentuale di partecipazioni risultante dal riparto.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente si dovrà dar luogo al trasferimento delle partecipazioni ed al contestuale pagamento del corrispettivo.

Qualora nessun socio fosse disposto ad acquistare le partecipazioni offerte in vendita, ovvero qualora dopo l'esercizio dei diritti di prelazione rimanessero partecipazioni invendute, il socio interessato potrà procedere alla vendita delle partecipazioni a terzi, se ente pubblico, locale o territoriale.

Il diniego a vendere da parte dell'Organo Amministrativo costituisce giusta causa di recesso per il socio a norma dell'articolo 2437 del codice civile.

#### Art. 7 bis - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI NUOVI SOCI PUBBLICI

Nel caso di assegnazione di un ulteriore ente al bacino di competenza della società da parte degli Enti di Regolazione è prevista la possibilità dell'aumento del capitale sociale in funzione dell'ingresso in società del nuovo socio pubblico.

Il capitale sociale sarà aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

L'aumento di capitale potrà, con la stessa modalità, essere deciso anche a prescindere dall'ingresso di un nuovo socio o per un valore maggiore alla quota di partecipazione del medesimo. In questo caso, in sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di opzione sulla nuova emissione o sulla quota eccedente quella destinata all'ingresso del nuovo socio in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in giorni 30.

#### ART.8 - RECESSO

Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti inderogabilmente dalla legge.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Gli amministratori, nella determinazione del valore della partecipazione, potranno avvalersi dell'ausilio di una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.° 88, con esperienza almeno decennale.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 C.C.; le spese per l'esperto sono a carico del socio recedente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso, la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la Società viene posta in liquidazione.

#### ART. 9 – ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI

#### ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo Amministrativo;
- c) Organo di Controllo;

Resta fermo il divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ART. 11 – DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

#### ART. 12 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, da almeno 30 giorni. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### ART.13 – CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma dell'art.14 dello statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del Capitale Sociale.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

##### 14.1 Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata, a norma di Legge mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR o PEC almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria e almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è

presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

#### 14.2 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare, previa approvazione preventiva da parte del Comitato di indirizzo e controllo, anche con potere di indicazione di indirizzi vincolanti ex art. 4 sub a) e b) dei Patti parasociali che si connettono al presente Statuto:

a) definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, contenuti nella relazione previsionale a cui la società deve attenersi nello svolgimento della propria attività;

b) approva i bilanci;

c) nomina:

- l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri del consiglio,

- i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale,

- il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti che esercitano il controllo contabile, fermo restando il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 C.C., comma 2. È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno oltre che su sollecitazione da parte degli enti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno 4/5 del capitale sociale e delibera con voti favorevoli dei 3/4 del capitale sociale presente; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale presente.

Lo schema dell'atto che l'Assemblea intende approvare deve essere inoltrato al Comitato di indirizzo e vigilanza almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione della relativa riunione.

#### 14.3 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare, previa approvazione preventiva da parte del Comitato di indirizzo e controllo, anche con previsione di indicazione di indirizzi vincolanti nei casi previsti ex art. 4 sub a) e b) dei Patti parasociali:

- la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

- l'emissione delle obbligazioni,

- lo scioglimento della Società,

- la nomina e i poteri dei liquidatori,

- quant'altro previsto dalla legge.

Il tema dell'atto che l'Assemblea intende approvare deve essere inoltrato al Comitato di indirizzo e vigilanza almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione della relativa riunione, ex art. 4 sub a) Patti parasociali allegati.

Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 3/4 del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 2/3 del capitale sociale

Art. 14.4 Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

La Società adotta, previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei soci e previa autorizzazione preventiva, con potere di indirizzo vincolante, del Comitato di indirizzo e controllo, specifici Regolamenti sulle seguenti materie:

- gare per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;

- assunzione del personale.

Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità.

La deliberazione di approvazione e/o modifica dei presenti regolamenti dovrà avvenire con voto favorevole di 2/3 del capitale sociale.

#### ART.15 – DELEGHE

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia Amministratore o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### ART. 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ai sensi dell'art.11 comma 3 del d.lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nella nomina degli amministratori le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere secondo le modalità come previsto dal testo unico.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli

enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

#### ART.17 – AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione, il Presidente, Vice Presidente e Amministratore delegato sono scelti e designati dall'assemblea dei soci in base al criterio della provata capacità ed esperienza e previa approvazione preventiva da parte del Comitato di indirizzo e controllo, anche con potere di indicazione di indirizzi vincolanti.

Ogni attività decisionale è subordinata al conseguimento dell'interesse pubblico degli enti pubblici soci, strategicamente indicato nei piani programmatici predisposti da questi, approvati, definitivamente, dall'Assemblea dei Soci, previa approvazione preventiva da parte del Comitato di indirizzo e controllo, anche con previsione di indicazione di indirizzi vincolanti ex art. 4 sub a) suddetto.

Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite dell'attività di controllo ed indirizzo attuato mediante il Comitato di Controllo Analogo costituito ai sensi e per gli effetti dei Patti parasociali.

L'Organo Amministrativo deve inviare agli Enti soci e al Comitato di Controllo Analogo le note di convocazione degli Organi societari, i Bilanci di esercizio e relative deliberazioni, le relazioni del collegio sindacale, ove previsto, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo analogo attribuito al Comitato.

Con periodicità trimestrale, flussi informativi e comunicazioni sono tradotti in report gestionali, al fine di consentire monitoraggio costante degli andamenti gestionali ed operativi della Società da parte del Comitato che potrà esercitare le funzioni ex art. 4 sub c) Patti allegati.

Alla chiusura dell'esercizio, dovrà inviare un referto di controllo sulle risultanze e andamento della gestione annuale, rispetto al conseguimento degli obiettivi strategici fissati dall'Assemblea, da trasmettere al Comitato di Controllo Analogo.

Copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o delle determinazioni che l'Amministratore Unico intende assumere, devono essere in ogni caso preventivamente trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo.

#### 17.1 Incompatibilità

Le cariche dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono essere assunte da chi riveste la carica di Sindaco, Consigliere comunale e di Assessore di Comune.

#### ART. 18 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio l'Amministratore Unico o uno o più Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea o il Consiglio, provvede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato.

I consiglieri in tal modo nominati restano in carica fino alla prima Assemblea utile la quale potrà a sua volta, confermare gli Amministratori o sostituirli nominando nuovi consiglieri.

Se però viene meno la maggioranza degli Amministratori eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato per giusta causa, motivata, in nessun caso avrà diritto di indennizzo. Gli Amministratori che risultano assenti ingiustificati per più di tre sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

#### ART. 19 – NOMINA VICE PRESIDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri, un Vice Presidente in qualità di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore con deleghe, determinandone i relativi poteri.

#### ART. 20 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali definiti dagli enti soci, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci. Sugli atti di gestione straordinaria è previsto l'esercizio del potere di controllo preventivo ed indirizzo attribuito al comitato ex art. 4 sub a) Patti parasociali allegati. L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci ed al Comitato di indirizzo e controllo per lo svolgimento delle sue funzioni. L'Organo Amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario ai sensi delle vigenti norme in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio ed inviata al Comitato. Il Consiglio di Amministrazione, se

costituito, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, solo ad uno dei suoi membri o al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea determinandone i poteri e i limiti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.

#### **ART.21 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato o da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito o inviato tramite, e-mail PEC o raccomandata A.R. oppure con consegna diretta della convocazione con attestazione di ricevuta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o informati della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

In ogni caso, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o delle determinazioni diverse dall'ordinaria amministrazione che l'Assemblea dei Soci o l'Amministratore Unico intendano assumere, è preventivamente trasmessa al Comitato di indirizzo e controllo.

#### **ART.22 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La firma e rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio

spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure al Vice Presidente, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche di costituirsi parte in giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della Società.

La firma spetta al Vice Presidente a seguito di comprovata assenza o impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare altra persona a rappresentare la Società nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di altre società e potrà inoltre nominare procuratori per determinati atti.

La firma e rappresentanza della società spettano inoltre all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

#### ART.23 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e la sua attività è subordinata al controllo del Comitato di controllo ed indirizzo siccome prevista dal titolo IV dello Statuto e dai Patti parasociali allegati.

### TITOLO V

#### ORGANO DI CONTROLLO

#### ART.24 - COLLEGIO SINDACALE E ATTIVITA' DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

L'assemblea dei soci può nominare un revisore o un Collegio Sindacale per il controllo contabile dei conti. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Il Revisore o Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Per tutta la durata del loro incarico l'organo di revisione o i componenti del Collegio Sindacale, tanto i membri effettivi che i supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più

anziano.

#### Art.25 – COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO

Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dagli Enti Soci sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Il Comitato è organo collegiale costituito dai rappresentanti di ciascun Ente socio ai sensi e per gli effetti dei Patti parasociali approvati all'unanimità dagli Enti stessi.

##### 25.1 Obbligo di collaborazione e di invio della documentazione al Comitato

Il Comitato svolge le funzioni di cui al precedente art. 25.

Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo del Comitato, il quale ha il potere/ dovere di esprimere autorizzazione preventiva nei confronti degli atti di gestione ed amministrazione della Società, così come indicati dai Patti parasociali, la Società assume l'obbligo di inviare allo stesso tutta la documentazione necessarie e/o richiesta e/ o prevista e/o obbligatoria.

##### 25.2 Accesso agli atti e trasparenza

La Società è assoggettata al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

I consiglieri comunali dei Comuni soci hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso della Società utili all'espletamento del mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

### TITOLO VI BILANCIO E UTILI

#### ART.26 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale e del relativo conto economico corredato dalla nota integrativa e da una relazione sull'andamento della gestione sociale a norma di legge, al relativo deposito ed all'inoltro al Comitato di controllo ed indirizzo al fine di consentire l'esercizio delle sue funzioni.

"La società dovrà procedere alla tenuta dei conti in modo analitico e "manageriale", applicando il sistema degli indicatori di risultato capaci di misurarne le capacità e le performance di qualità, in base ai principi contabili della contabilità economica e del bilancio consolidato (contabilità generale).

Ogni affidamento sarà esercitato dalla Società in base al corrispondente contratto di servizio e secondo gli obiettivi strategici definiti dal business plan predisposto dai soci e dalla società, su

proposta dell'organismo di regolazione e controllo della Conferenza, previa autorizzazione del Comitato.

#### ART.27 – UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di almeno il 5% per la riserva legale, sono ripartiti fra i soci in proporzione alle quote possedute salvo che la Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, ad eccezione della quota di utili netti derivante dall'attività di gestione dei servizi rifiuti urbani e assimilati che saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento del servizio stesso.

Il pagamento dei dividendi, è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

### TITOLO VII SCIOGLIMENTO

#### ART.28 – SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina i criteri della liquidazione ed i poteri dei liquidatori stessi.

### TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie comunque relative all'interpretazione e all'esecuzione dello statuto sociale, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti sono decise – salvo disposizioni inderogabili di legge – da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

L'arbitro giudica secondo diritto ai sensi degli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile e degli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

#### ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n.175/2016) ed alle leggi in materia.